

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-Riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 769)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Mauro, ha facoltà di svolgere la relazione.

MASSIMO MAURO, Relatore. Signor Presidente, partendo dalla realtà esistente, che merita una propria regolamentazione, e accogliendo inviti che da tempo provengono dal mondo dello sport, con il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea, frutto di un lungo lavoro in Commissione per l'unificazione delle proposte del Governo e di numerosi parlamentari, si provvede a disciplinare il fenomeno dell'associazionismo nello sport dilettantistico, con la finalità di dare un quadro giuridico certo ad una realtà di notevoli dimensioni nel nostro paese, consentendo in tal mondo allo sport dilettantistico di diffondersi e svolgere appieno la propria indiscutibile funzione di utilità sociale.

Sono decine di migliaia le società ed associazioni sportive dilettantistiche che consentono, grazie all'impegno dei dirigenti, per la gran parte volontari, a milioni di cittadini di praticare lo sport. Si calcola che siano circa 800 mila gli operatori impegnati nello sport.

È una grande realtà, che svolge anche un'importante funzione sociale. Partendo

dal riconoscimento di questo ruolo, il provvedimento in esame, nel dare un quadro giuridico di riferimento all'associazionismo nello sport dilettantistico, definisce i requisiti di tali organismi ed individua le forme di sostegno al raggiungimento delle loro finalità.

I problemi che investono questa importante parte del mondo sportivo sono vari e numerosi e pertanto richiedono interventi su più fronti e in tempi differenziati.

Si è ritenuto opportuno eliminare dal testo elaborato dal Comitato ristretto le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali. Dette norme, infatti, sono state nel frattempo anticipate dal Parlamento nella legge recante il riordino delle misure fiscali e successivamente, sulla base di una verifica della rispondenza di tali norme alle esigenze del mondo sportivo, sono state migliorate con la legge n. 342 del 2000 (il collegato fiscale alla finanziaria del 2000).

La normativa fiscale che interessa le società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva, attualmente prevede: l'innalzamento a 360 milioni del tetto previsto dalla legge n. 398 del 1991, al di sotto del quale è possibile avvalersi del regime fiscale agevolato e semplificato; l'esclusione dalla base imponibile IRPEG dei proventi di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o derivanti da raccolte di fondi, purché occasionali e saltuarie, limitate a due eventi per anno e, comunque, in una misura massima fissata con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro ed il ministro per i beni e le attività culturali; il passaggio dell'aliquota dal 6 al 3 per cento del reddito imponibile; l'IRPEG forfettaria dei proventi non esenti; la detraibilità delle erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche fino a 2 milioni, se l'erogante è una persona fisica, e fino a 2 milioni o al 2 per cento del reddito, se è una persona giuridica; che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i

compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non concorrano a formare il reddito, per un importo non superiore complessivamente, nel periodo di imposta, a lire 10 milioni. Per la parte eccedente tale importo e fino a lire 40 milioni si applica una ritenuta nella misura relativa al primo scaglione di reddito. Infine, altri provvedimenti in materia fiscale hanno ridotto l'IVA sui biglietti di ingresso alle manifestazioni sportive e l'imposta sulla fornitura del metano per il riscaldamento degli impianti sportivi.

In Commissione, inoltre, si è provveduto a coordinare il testo con altre disposizioni intervenute nel frattempo, quali il decreto legislativo n. 368 del 1998, recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, che trasferisce le competenze in materia di sport a quella amministrazione, e il decreto legislativo n. 242 del 1999 di riordino del Comitato olimpico nazionale italiano.

Il progetto di legge al nostro esame presenta le seguenti linee principali: il ruolo centrale dell'atto di riconoscimento ai fini sportivi che il Comitato olimpico nazionale italiano, sulla base di criteri predefiniti, rilascia alle società ed alle associazioni sportive; la valorizzazione del ruolo sociale, nella propria comunità, delle società ed associazioni sportive, mediante la previsione di forme di collaborazione con enti locali ed istituzioni scolastiche finalizzate alla gestione degli impianti sportivi esistenti; l'ausilio alle società e alle associazioni sportive, mediante l'istituzione di un fondo per la prestazione di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, al miglioramento e all'acquisto di impianti sportivi da parte dei predetti enti; il riconoscimento e la regolamentazione del ruolo degli enti di promozione sportiva nella promozione di organizzazione di attività fisico-sportive.

Il progetto di legge, nel testo unificato licenziato per l'Assemblea dalla VII Commissione, si articola in tre capi rispettivamente dedicati all'ordinamento delle so-

cietà e delle associazioni sportive dilettantistiche, all'attività delle medesime e agli enti di promozione sportiva.

L'articolo 1 definisce la società o l'associazione sportiva dilettantistica, quale soggetto riconosciuto ai fini sportivi dal CONI, che abbia per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza fine di lucro — ivi compresa l'organizzazione di attività didattiche concernenti l'esercizio dello sport — e che non inquadri atleti professionisti ai sensi delle vigenti leggi. Al comma 2 si stabilisce che la Repubblica riconosce l'utilità sociale delle società e delle associazioni in oggetto, ne garantisce l'autonomia e ne consente lo sviluppo e la diffusione, ritenendo che la più ampia diffusione della pratica sportiva costituisca fattore di promozione umana e di progresso civile.

L'articolo 2 assoggetta gli enti sportivi alle norme vigenti in materia di sport e definisce e individua le forme giuridiche che essi possono assumere: associazione non riconosciuta sottoposta alla disciplina di cui agli articoli da 36 a 38 del codice civile; associazione riconosciuta e quindi con personalità giuridica, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli da 14 a 35 del codice civile; società cooperativa a responsabilità limitata; società a responsabilità limitata.

A questo proposito vorrei anticipare la necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 2 con quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre scorso. Tale provvedimento, che regola i procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, contiene disposizioni abrogative di alcuni articoli del codice civile ed entrerà in vigore il 22 dicembre.

Il comma 4 regola l'atto costitutivo e lo statuto delle società e delle associazioni sportive che dovranno comunque prevedere una serie di indicazioni, tra le quali assumono particolare rilievo quelle relative all'oggetto sociale, che dovrà in ogni caso essere rappresentato in via esclusiva dallo svolgimento di

attività sportiva con espressa esclusione di ogni scopo di lucro e l'obbligo di integrale reinvestimento degli utili per il perseguimento dell'attività sportiva, secondo il modello in origine adottato con la legge n. 91 del 1981 anche per le società professionistiche. La lettera *i*) del comma 4 prevede espressamente il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Nell'articolo 2, come altrove nel testo, si tiene conto delle particolari competenze attribuite in materia di sport alla provincia autonoma di Bolzano; si tengono altresì ferme le particolari disposizioni che disciplinano i gruppi sportivi delle Forze armate, delle forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco.

L'articolo 3 regola il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche — condizione indispensabile per l'applicazione alle stesse delle disposizioni contenute nel provvedimento — affidato al CONI il quale deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, sulla base di criteri e modalità generali definiti dal proprio consiglio nazionale ed approvati dal ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con quello delle finanze. Su delega del CONI (alla cui giunta esecutiva sono comunque rimessi gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di diniego), il riconoscimento può essere conferito dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva. Possono ottenere il riconoscimento come società o associazioni sportive i soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 4 disciplina le modalità di affiliazione di questi soggetti ad una o più delle federazioni sportive nazionali del CONI (o in mancanza al CONI stesso) ovvero ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Con l'articolo 5 si istituisce presso il CONI il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. L'iscrizione al registro ha luogo d'ufficio a seguito del riconoscimento ai fini sportivi.

Il registro è suddiviso in distinte sezioni per le associazioni non riconosciute, per quelle riconosciute, per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata. Le modalità di iscrizione e di tenuta del registro sono definite con deliberazione del consiglio nazionale del CONI, sottoposta all'approvazione del ministro per i beni e le attività culturali.

L'articolo 6 si occupa dell'attribuzione della personalità giuridica alle associazioni sportive dilettantistiche che ne facciano richiesta, delegando al presidente della regione il compito di effettuare il riconoscimento previsto dall'articolo 12 del codice civile, con l'evidente scopo di semplificare le procedure. Anche qui sarà necessario coordinare il testo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 361.

L'articolo 7 disciplina le ipotesi di commissariamento, per il caso di irregolare funzionamento della società o associazione sportiva dilettantistica, nonché il procedimento di liquidazione. Si stabilisce, infatti, che spetta alla federazione sportiva nazionale o all'ente di promozione sportiva che hanno concesso l'affiliazione oppure direttamente al CONI, nel caso non vi sia stata affiliazione, nominare un commissario per un periodo massimo di un anno, mentre, per le associazioni non riconosciute, la nomina del commissario può essere provocata anche dall'iniziativa di almeno un terzo degli associati. Nei casi di gravi irregolarità di gestione, può essere invece chiesta al tribunale la messa in liquidazione della società o associazione; l'iniziativa spetta anche in questa ipotesi alla federazione sportiva nazionale o all'ente di promozione che ha concesso l'affiliazione, oppure al CONI. L'eventuale residuo attivo risultante dalla liquidazione è attribuito al CONI, che lo destina al fondo di garanzia di cui all'articolo 10.

Nei confronti degli amministratori delle società o associazioni gravemente insolventi o poste in liquidazione o alle quali sia revocato il riconoscimento, è prevista la sanzione della inibizione a

ricoprire cariche sportive, per un periodo non superiore a dieci anni; la sanzione è disposta dal ministro per i beni e le attività culturali, su conforme proposta del CONI.

L'articolo 8 prevede per tutte le società ed associazioni (comprese quelle prive di personalità giuridica) la possibilità di ottenere l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, sulla base di apposite convenzioni, da parte degli enti locali. La gestione può essere esercitata tramite società di capitali costituite, ai sensi della legislazione sulle autonomie locali, con la partecipazione dell'ente e di una o più società o associazioni sportive dilettantistiche. Anche gli impianti sportivi scolastici possono essere utilizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nello stesso comune o in comune limitrofo, fatte comunque salve le esigenze scolastiche.

Sono espressamente richiamate le disposizioni (articolo 96 del testo unico in materia di istruzione e articolo 12 della legge n. 23 del 1996 sull'edilizia scolastica) che già prevedono la stipulazione di convenzioni a tal fine. Per l'uso degli impianti universitari è necessario il parere dell'apposito comitato per la gestione degli impianti sportivi costituito presso ogni università ai sensi della legge n. 394 del 1997.

L'articolo 9, invece, intende semplificare le procedure di autorizzazione per le prestazioni, a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, dei dipendenti pubblici nell'ambito delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. La norma intende evidentemente superare gli ostacoli che dipendenti pubblici (come, ad esempio, gli insegnanti di educazione fisica) possono incontrare nel partecipare alle attività delle associazioni sportive per effetto delle norme sulle incompatibilità.

Con l'articolo 10, si istituisce un fondo di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui contratti dalle società ed associazioni per la costruzione, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, al fine di promuovere la realizzazione di nuovi impianti da parte delle società ed

associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica. La gestione e l'amministrazione del fondo è affidata all'Istituto per il credito sportivo; il suo funzionamento sarà disciplinato da un regolamento ministeriale da adottare con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del consiglio nazionale de CONI.

Il Fondo sarà alimentato con l'importo annuale dei premi dei concorsi pronostici gestiti dal CONI colpiti da decadenza (in quanto non ritirati dai vincitori) ed introitati dall'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, e con eventuali residui attivi risultanti dalla liquidazione delle società o associazioni sportive dilettantistiche.

L'articolo 11 detta la definizione degli enti di promozione sportiva per le associazioni di rilievo nazionale che abbiano per fine istituzionale esclusivamente la promozione e la organizzazione di attività fisiosportive con finalità ricreative e formative ed agonistiche.

Con l'articolo 12 si regola il riconoscimento di questi enti affidandolo al CONI. Per il riconoscimento, che comporta l'iscrizione in un apposito registro, gli enti debbono essere in possesso di requisiti, da verificare annualmente, quali: essere associazione non riconosciuta ovvero associazione con personalità giuridica di diritto privato; avere statuto che preveda l'assenza di fini di lucro e garantisca l'osservanza della democrazia interna; avere una presenza organizzata in almeno dieci regioni; avere un numero di società o associazioni affiliate non inferiore a 500, con un minimo di 100 mila iscritti; svolgere attività da almeno tre anni e tenere annualmente almeno dieci eventi sportivi interprovinciali.

In via transitoria, la qualifica è riconosciuta alle associazioni già in possesso del riconoscimento di ente di promozione sportiva. Entro il termine di due anni, tuttavia, anche tali associazioni dovranno conseguire tutti i requisiti. Per gli enti di promozione sportiva che siano espressione

di minoranze linguistiche tutelate, presenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano e in Valle d'Aosta, sono previsti requisiti in parte diversi. È, inoltre, fatta salva la specifica situazione del centro universitario sportivo italiano che gode di personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 770 del 1968.

L'articolo 13 individua le modalità di finanziamento degli enti di promozione sportiva, per i quali si prevede un contributo annuale del CONI non inferiore all'1,5 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici (al netto della quota dovuta all'erario), oltre che delle entrate proprie degli enti.

L'articolo 14 stabilisce che gli enti presentino ogni anno al CONI il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, la cui approvazione è condizione per l'erogazione dei contributi. Il CONI potrà svolgere accertamenti sull'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità istituzionali degli enti e, in caso di irregolarità, potrà sospendere l'erogazione del contributo e adottare le misure del caso, ivi compresa la revoca del riconoscimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAMPAOLO D'ANDREA, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.* Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Aracu. Ne ha facoltà.

SABATINO ARACU. Presidente, sono ormai quattro anni che è iniziato l'esame di questo provvedimento che speriamo giunga presto ad approvazione e che possa risolvere le problematiche delle società sportive. L'iter è stato molto sofferto; si sono effettuate circa ventuno sedute e forse si sono persi alcuni mesi.

Negli ultimi quattro anni lo sport è cambiato; l'intento iniziale della legge era di riconoscere più valore alle società sportive e di offrire finanziamenti diversi.

Condivido in pieno le parole del relatore relativamente allo spirito di volontariato; aggiungerei che le società sportive sono state vere e proprie palestre di vita che hanno tolto i giovani dalla strada. La fondamentale educazione allo sport è, infatti, un deterrente importante contro la droga e tante altre tentazioni che i giovani incontrano tutti i giorni per la strada. Proprio per questo motivo, ritengo che non debba essere sottovalutata l'attenzione che migliaia di sportivi rivolgono a questo provvedimento. Dobbiamo sapere, sicuramente e ponderatamente, quel che stiamo facendo.

Ringrazio il relatore, onorevole Mauro, perché in questi quattro anni si è adoperato al meglio per portare avanti l'iter di questo provvedimento e perché ha più volte sollecitato il raggiungimento di intese per risolvere determinate problematiche. Devo dire, però, che — non per colpa sua — non vi sono ancora le condizioni per varare una buona legge; secondo me, infatti, stiamo partorendo un provvedimento che non riuscirà a risolvere i problemi delle società sportive dilettantistiche.

Quando parliamo di società sportive è bene chiarire anche all'opinione pubblica di cosa si tratti: se pensiamo alle società professionistiche, dove girano miliardi, manager, eccetera, non abbiamo capito nulla ed è inutile essere qui perché non è questo il caso. Stiamo parlando, invece, di associazioni di volontariato, dove il padre di famiglia spesso è addirittura dirigente o presidente di una società che annovera trenta, quaranta, cinquanta bambini che praticano la ginnastica, l'atletica, il pattinaggio, il tiro a volo, il tiro con l'arco, la pallavolo, tanti altri sport cosiddetti minori ma che minori non sono, perché insieme, probabilmente, rappresentano numericamente in Italia la maggior parte dello sport, compreso il calcio. È vero, infatti, che nel calcio vi sono i grandi numeri, ma pensate anche alle squadre di Palestrina o di Pratola Peligna, ossia dei piccoli centri dove le società sono costi-

tuite da volontari che spesso ricorrono alla propria tasca per cercare di fare andare avanti la società stessa.

Questo è il quadro di persone che finiscono il lavoro, vanno in palestra o in pista e tentano di assemblare al meglio una squadra per togliere i giovani dalla strada ed educarli ad una vita diversa; lo sport e l'educazione di squadra sono cose bellissime, che significano responsabilità e lealtà. La voglia di vincere e l'educazione a perdere nel rispetto delle regole sono valori dai quali credo che lo Stato non debba prescindere.

In questi anni, però, sono avvenute molte cose. A mio avviso, questo provvedimento, che doveva servire a concedere agevolazioni fiscali, a sburocratizzare, a snellire le attività dell'operaio oggi presidente o dirigente di una società sportiva dilettantistica, nel testo attuale non persegue più tali fini. Infatti, è rimasto un testo frutto di molti dibattiti, voluto fortemente dalla maggioranza soltanto su alcuni punti sui quali, però, non si è riusciti « a chiudere » più di tanto.

Più di una volta abbiamo cercato di dare il nostro contributo fattivo; in alcuni casi ci siamo riusciti, in altri no. Il dibattito è normale, è il sale della democrazia: nella dialettica abbiamo partorito un provvedimento che presenta ancora molte lacune.

In questi anni lo sport ha subito un mutamento enorme, totale, che ha sconvolto l'attività sportiva in genere, l'organizzazione sportiva. Anzitutto, la crisi economica che in questi anni ha interessato il paese si è abbattuta sullo sport in maniera violenta; pensate alla crisi delle giocate sportive. Ricordo che in Italia, fino a pochi anni fa, « il gioco » era il Totocalcio; ogni tanto si sentiva parlare della lotteria di Capodanno, del lotto (seppure importante), ma in sostanza si giocava al Totocalcio. Si trattava della forma di finanziamento dello sport italiano, che ha consentito a quest'ultimo molti benefici e l'autonomia; lo sport si sovvenzionava e riusciva anche a sovvenzionare. Ricordo che una parte degli introiti veniva destinata al credito sportivo per la realizza-

zione degli impianti, mentre un'altra grossa fetta era destinata all'erario, che non ha mai rimesso soldi, ma ha sempre ricevuto, anche dalle organizzazioni sportive. Si è trattato di un modello, sia pure con molte lacune (pertanto da sistemare in molte parti), che comunque ha prodotto risultati. Cosa voleva dire questa « produzione »? Voleva dire dare finanziamenti, ma soprattutto in funzione delle società sportive! Vi erano dei finanziamenti come i « premi CONI », in base ai quali venivano distribuiti svariati miliardi in ogni regione a quelle società sportive dilettantistiche che « producevano » i campioni del mondo a livello dilettantistico, i campioni d'Europa, i primatisti mondiali. Oggi quelle società non hanno più una lira! Quelle federazioni non hanno più soldi e, di conseguenza, non li hanno più neanche le società sportive.

Dobbiamo però sottolineare il fatto che in questi anni lo Stato è stato assente. Si è infatti visto questo declino, ma mai nessuno ha inteso metterci « una pezza »! Non solo, ma probabilmente questo declino è stato voluto; anzi — lo dico con sicurezza e disponendo di prove — lo Stato ha fatto concorrenza al Totocalcio, nel senso che ha creato altre lotterie per mettere in difficoltà e in crisi la forma di finanziamento dello sport italiano. Tuttavia, non ha messo in crisi solo un apparato che si voleva probabilmente distruggere e abbattere come quello del CONI così come è strutturato, ma ha messo in crisi direttamente le società sportive; infatti, i contributi dei « premi CONI » e quelli delle federazioni sportive non sono più pervenuti alle società, perché non vi erano più fondi! È importantissimo rilevare questo dato perché dobbiamo sapere che cosa vogliono le società sportive.

Ringrazio il relatore e credo che abbia ragione quando afferma che le società si attendono un quadro giuridico certo. Allo stato attuale, però, esse non si aspettano tanto un quadro giuridico certo, perché i responsabili delle società dilettantistiche ed i dirigenti volontari hanno voglia di smettere e di abbandonare l'attività. Probabilmente, rimangono quei dirigenti che

amano veramente i ragazzi e che vogliono offrire loro una possibilità! Questo è preoccupante! Le società dilettantistiche si aspettano da noi provvedimenti che consentano loro sia di poter andare avanti sia di ritrovare l'entusiasmo per continuare a togliere i ragazzi dalle strade facendo svolgere loro un'attività sportiva. Devo purtroppo rilevare che nel provvedimento in esame di questi provvedimenti e di quelle misure non ve ne sono!

A ciò si aggiunge che ultimamente è stato emanato anche il cosiddetto decreto Melandri, che ha continuato a modificare sostanzialmente l'intero ordinamento sportivo, gravando di ulteriori problemi vuoi le federazioni vuoi le società sportive.

Perché dico questo? Siamo tutti d'accordo che oggi abbiamo modificato il contenuto delle federazioni sportive che, da soggetti pubblici, sono diventate soggetti privati. Lo auspicavamo tutti, perché comunque sia si chiedeva una forma di privatizzazione per sburocratizzare e per accelerare le procedure burocratiche; tuttavia, non chiedevamo di trasformare le federazioni sportive da soggetti di diritto pubblico a soggetti di diritto privato come se fossero semplici società a responsabilità limitata o società per azioni. In realtà, si è proceduto proprio in questa direzione. Sarebbe stato invece necessario predisporre una legge in grado di risolvere quei problemi.

Cosa intendo dire? Nel caso in cui una federazione viene trasformata in un soggetto di diritto privato siamo obbligati ogni anno a fare un'assemblea di tutti gli associati: è vero che abbiamo allargato il diritto di voto anche gli atleti (siamo d'accordo, lo abbiamo auspicato) e che abbiamo fatto altrettanto per tutti i tecnici (siamo d'accordo e lo abbiamo auspicato), ma obbligare tutti a partecipare ad una riunione fiume ogni anno vuol dire per una federazione — e quindi per le società sportive — spendere decine, per non dire centinaia di milioni e ogni società dovrà tirare fuori dalle tasche i propri «soldini». Ma queste società non sanno dove prenderli! Vi è anche il rischio della paralisi dello sport perché mi

sono reso conto che, se le federazioni non trovano i fondi per pagare il soggiorno a tutti i delegati, agli atleti e ai tecnici, nessuno si presenta a quell'assemblea o lo fanno solo in pochi!

Queste sono le aspettative delle società che vogliono sapere come risolvere questi problemi e lo vuole sapere tutto il mondo sportivo! Ribadisco che creare problemi alle federazioni sportive vuol dire creare problemi direttamente alle società sportive!

Si tratta di un decreto nato — per delega, perché non era una legge votata qui in Parlamento — sulla spinta e sullo spirito della legge Bassanini: quelli di snellire e di risparmiare! Esso, invece, va esattamente nella direzione opposta. Purtroppo ora c'è e, poiché le regole vanno rispettate, le rispetteremo, anche se quando si fanno le regole, sarebbe più opportuno e coscienzioso farle in funzione degli utenti e non di obiettivi politici, di schieramento o dei partiti. Le società sportive si aspettano un aiuto nella gestione degli impianti sportivi. Nel testo se ne parla, ma lo hanno già.

Questa legge, così com'è, non risolve niente. Noi riteniamo che gli impianti possano essere gestiti dalle società sportive, ma questo accade anche oggi. Dunque, non sta cambiando nulla. È tutto esattamente come prima. Quindi, questa legge non introduce alcuna novità: dov'è l'agevolazione per accedere agli impianti scolastici? È vero che vi è la previsione di una possibilità, ma vi era anche prima. Occorreva, invece, introdurre un principio chiaro.

Gli impianti scolastici il pomeriggio e la sera sono vuoti per ore mentre le società sportive non sanno dove andare. Scrivere che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici possono essere posti a loro disposizione non risolve il problema, perché, in ogni caso, domani come già oggi e prima, le associazioni sportive devono andare a discutere con il preside dell'opportunità e della possibilità di poter usufruire di questi impianti.

Per quanto riguarda i rapporti con la scuola, se vogliamo società sportive mo-

derne, se abbiamo detto che la società sportiva è una palestra di vita, che è una scuola (vi posso garantire che ci sono atleti bambini che hanno più fiducia dell'allenatore che del maestro di scuola, ma non perché il maestro non sia bravo, ma perché è normale che lo sport attiri moltissimo il ragazzo che vede nel suo allenatore il *mister*, di cui ha piena fiducia), che è un punto fondamentale nella società italiana, non è possibile fare a meno di un rapporto diretto e privilegiato tra le società sportive e la scuola. Non parlo di un rapporto con le federazioni, ma di un rapporto diretto con le società sportive. Esse devono e possono interagire con la scuola con scambi e con sinergia, infatti non è possibile centralizzare tutto, ma ogni città e ogni paese ha le sue problematiche.

È vero che i rapporti fiscali, che sono alla base di tutto, sono stati stralciati — come ha detto il relatore — in un collegato alla finanziaria (la cosiddetta legge n. 342 del 2000) e che la previsione è stata portata a 360 milioni (consentiteci di dire che abbiamo tutti fatto uno sforzo e credo anche che l'opposizione si sia battuta fino a provocare l'interruzione dei lavori, per questo obiettivo, sul quale puntavamo). Questi 360 milioni hanno rappresentato un innalzamento della cifra iniziale di 130 milioni, ma il problema è che la massa delle società non arriva a 360 milioni.

Le società sportive aspettano un provvedimento radicale: è troppo comodo dire che le società sportive sono una palestra di vita e che ci sono milioni di giovani, che c'è di tutto, che probabilmente è l'associazionismo più consistente della nostra società, ma poi, quando si tratta di concedere le sponsorizzazioni alle società sportive per farle vivere, nascono i problemi. Nessuna azienda investe più nello sport, tranne nel calcio di serie A e di serie B. Nessuno ha interesse a sponsorizzare la piccola squadra del pallavolo Sulmona oppure dell'hockey Avezzano. Questa è la verità. E non va bene, perché a monte non sono previste misure di defiscalizzazione per gli utenti, cioè per gli investitori che sceglieranno di fare promo-

zione non in una televisione locale, non su un giornale, ma attraverso il veicolo delle società sportive.

Se lo sport è così importante, per quale motivo non concediamo questo tipo di agevolazione? Per quale motivo le società sportive non dovrebbero assomigliare alle associazioni culturali nelle quali si può investire tranquillamente, usufruendo di defiscalizzazioni? Quando lo si fa nelle società sportive, questo non è possibile. Lo so che mi si dirà che probabilmente ci sono società sportive che fanno fatture più alte — questo è quello che è stato detto —, ma io chiedo: solo le società sportive possono fare fatture più alte? E gli altri no?

Non si può non aiutare una parte della società perché si ipotizza che si possano fare degli imbrogli. Dobbiamo trovare il modo per non far fare gli imbrogli, che è una cosa ben diversa, altrimenti non riusciremo a risolvere i problemi. L'abrogazione della legge n. 133 (anche se la legge n. 342 ha portato dei vantaggi) ha fatto venir meno alcune norme e addirittura ha ridotto l'attività delle società sportive.

Pensate che oggi, a livello di rimborso forfettario, viene dato tutto al tecnico e all'atleta: ebbene, forse non si conosce la realtà delle società sportive. Da una parte, si prevede la defiscalizzazione di una parte delle spese per l'organizzazione sportiva, dall'altra parte si pone il problema che, quando si organizzano manifestazioni sportive dilettantistiche (per esempio, il campionato italiano di ciclismo, di atletica o di altri sport minori), molti volontari occasionali lavorano per mesi. Una volta, era previsto per legge che si potesse dare a queste persone un rimborso forfettario fino a 90 mila lire, e non stiamo parlando dei miliardi del calcio! Quando per il calcio si sono dovuti definire provvedimenti per defiscalizzare i biglietti d'ingresso, vi è stata una grande velocità, per società professionistiche con scopo di lucro: non ho nulla contro di esse — ci mancherebbe altro! — ma non capisco perché, a maggior ragione, non si intervenga in maniera più incisiva per le società dilettantistiche.

Per questo vogliamo batterci, al fine di risolvere i problemi esistenti. Qualcuno dirà che la legge fino ad oggi non è stata approvata perché l'abbiamo osteggiata: noi non abbiamo osteggiato niente, tutti sappiamo che la maggioranza, quando ha voluto, ha fatto passare di tutto in maniera rapidissima un Parlamento mentre, quando è stato necessario, si sono emanati decreti-legge per continuare a tirare dritto come palle di cannone! Oggi, non va bene: immaginate che vi sono stati momenti in cui l'iter del provvedimento è stato fermo per la bellezza di quindici mesi, senza mai una convocazione sul tema! Oggi, ci troviamo con il provvedimento che viene esaminato in aula — ma solo l'altro giorno l'ho saputo — senza neanche un dibattito in Commissione: non si riescono a risolvere i problemi se non si ha voglia di far partecipare tutto il Parlamento! Ma partecipare non significa dare contentini, anche perché il contentino che chiediamo noi è risolvere i problemi veri delle società sportive.

Le società hanno solo oneri e con questo provvedimento abbiamo aumentato gli oneri! Vi faccio qualche esempio: per essere società sportiva riconosciuta, occorrono la dichiarazione del patrimonio e la prova dei mezzi finanziari; il collegio sindacale che prima non esisteva; la liquidazione ed il commissariamento. Tutto giusto, se ci riferiamo a società vere, come le società commerciali, ma immaginate che diamo al ministro della cultura la possibilità di inibire colui che ha portato avanti una società sportiva, non ce l'ha fatta e pertanto la società è fallita!

Chiedo, allora: quando mai penserà l'operaio Persichetti di fare ancora il dirigente di una società sportiva? Chi sarà quel pazzo che accetterà di rischiare di essere inibito per dieci anni se la società andrà male, dopo che ci ha rimesso metà dello stipendio? Non so se ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con le società sportive e delle caratteristiche che esse hanno! La mia paura è che non lo sappiamo: perché per la sanità, per la

quale dovevamo risolvere determinati problemi, grazie a Dio e io dico anche grazie all'opposizione...

PRESIDENTE. Onorevole Aracu, deve concludere.

SABATINO ARACU. Signor Presidente, ancora cinque minuti e concludo.

PRESIDENTE. Se facessimo tre minuti, forse sarebbe più rispettoso del regolamento!

SABATINO ARACU. Abbiamo risolto una parte dei problemi dell'antidoping, non come volevamo noi, però almeno abbiamo fatto qualcosa: l'antidoping viene giustamente tolto alla competenza del CONI ed affidato alla competenza della sanità. Ma, rispetto ai ticket sanitari, un ragazzo, per fare sport e attività agonistica, deve pagare 70 mila lire: questo è il diritto di fare sport a livello agonistico e dilettantistico! Qual è il problema fiscale? Il problema principale è che bisogna valutare la differenza tra società sportive: esiste la società sportiva dilettantistica agonistica, che produce atleti ed investe tutti i giorni, e la società sportiva ricreativa. Mi spiego meglio: la palestra Big Jim di Pescara, per frequentare la quale una persona della mia età paga una quota mensile, non ha bisogno delle defiscalizzazioni, ma una società che investe sugli atleti ne ha bisogno. Questo provvedimento manca proprio della distinzione che ho ricordato. Vi è un guazzabuglio per cui, probabilmente, determinate iniziative non vengono assunte perché si devono accontentare tutti nella stessa maniera e ciò non è più possibile.

Siamo alla vigilia di una conferenza nazionale sullo sport, convocata in una settimana (nemmeno una riunione di condominio si convoca in una settimana), in concomitanza con il provvedimento in discussione; per fortuna, ho saputo che, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, è stato stabilito, grazie agli appelli diffusi, di rinviare l'esame dello stesso. Siamo stati fermi mesi, anni, e in questi

giorni si pensa di discutere di tutto ciò che concerne lo sport, ma non abbiamo il dono dell'ubiquità. Pertanto, faremo di tutto per far approvare il provvedimento in discussione, tuttavia desideriamo ricordare al relatore e alla maggioranza che abbiamo bisogno di una legge che risolva serenamente i problemi delle società sportive. Da parte nostra faremo il possibile per emendare, discutere il provvedimento affinché si trovino soluzioni positive e non solo propagandistiche, per affermare che si è varata una legge per le società sportive dilettantistiche.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vignali. Ne ha facoltà.

ADRIANO VIGNALI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, è vero che lo sport è cambiato molto in questi quattro anni e mezzo, da quando sono state presentate le prime proposte di legge della legislatura, ma ciò che non è cambiato, ahimè, nemmeno nel dibattito in corso, è lo scenario del film che stiamo vedendo. Infatti, il collega Aracu, dopo aver solennemente proclamato che la sua parte farà di tutto per far approvare il provvedimento, definendo costruttivo l'apporto del relatore, lo ha smontato pezzo per pezzo, affermando in conclusione che questo provvedimento non è quello realmente necessario per lo sport italiano e per le associazioni e gli enti di promozione sportiva. Coloro che hanno seguito l'attività in Commissione, ed anche in sede di Comitato dei nove, sanno bene che questa è la linea di sempre.

Da questo punto di vista, devo dire che il mio parere è diametralmente opposto a quello del collega Aracu; anch'io ritengo che vi siano problemi rispetto al fatto che la conferenza nazionale dello sport si svolga contemporaneamente al nostro lavoro di Commissione e di Assemblea, ma proprio per questo sono convinto, al contrario, che occorra andare avanti e farlo speditamente perché, appunto, abbiamo già troppo tempo alle spalle e troppi impegni disattesi nei confronti del settore.

Ritengo, invece, che possiamo soffermarci su alcune delle affermazioni che sono state fatte nel corso dell'audizione di giovedì scorso (e consegnate in una memoria) da parte del coordinamento delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti di promozione sportiva. All'interno dello stesso vi sono autorevoli rappresentanze, che dal punto di vista politico fanno riferimento all'opposizione, che affermano che il provvedimento debba essere varato ed anche in tempi brevi, anche se, al contrario dei vini di qualità, le leggi invecchiando non migliorano. Non migliorano perché, se è vero che alcune parti del provvedimento sono state stralciate e sono state inserite nel collegato fiscale — noi stessi nelle more della discussione abbiamo auspicato che ciò avvenisse —, se è vero che è stato compiuto un piccolo passo inserendo un emendamento nella finanziaria, è anche vero che sono stati respinti dal Governo altri due emendamenti che mi sembravano ragionevoli. Mi auguro che siano stati riconsiderati in questi giorni — al Senato la finanziaria è in dirittura d'arrivo — perché coglievano due punti importanti: l'aspetto della deburocratizzazione e il problema degli impegni economici delle società sportive. Certamente, sul secondo dei suddetti emendamenti, riguardante il cosiddetto « sport per tutti », la posizione del coordinamento è molto chiara: si è fuori dal discorso perché non si riconosce un'autorità diversa in taluni ambiti. Si tratterà, quindi, di ripensare le norme su tale terreno.

Vi sono poi altri aspetti molto importanti che riguardano il capitolo delle norme in materia di impiantistica sportiva, che costituivano un'ipotesi di una bozza di disegno di legge del Governo. Il coordinamento afferma a tale riguardo: poiché siamo alla scadenza della legislatura, si proceda pure attraverso il decreto, ma ciò permetta di utilizzare una serie non indifferente di risorse economiche che certo vanno a favore dello sport italiano.

Per quanto riguarda poi la dialettica politica all'interno della Camera su questo

provvedimento, ovviamente penso siano possibili alcune modifiche e noi stessi abbiamo presentato alcuni emendamenti. Tuttavia, siccome nessuno deve pensare che gli altri sono più stupidi di quello che normalmente è legittimo aspettarsi, è chiaro che, se la mole di emendamenti sarà molto elevata, ciò vorrà dire che, al di là delle parole, l'intento politico è quello di affossare e non di portare avanti la legge, cosa che, per altro verso, si nega.

Da questo punto di vista vi è certamente un problema di risorse, ma contemporaneamente vi è il problema del quadro legislativo, della trasparenza che solo la legge può assicurare, perché è chiaro che le associazioni sportive o gli enti, che vivono di quel volontariato cui faceva riferimento poco fa l'onorevole Aracu, evidentemente non hanno nulla da temere da una legge del genere, che anzi in qualche modo dà loro certezze e garanzie: poi si farà insieme la battaglia per ottenere più risorse. Quindi, è naturale che alcune modifiche possano essere introdotte, ma la loro quantità e il loro spessore devono essere tali da non affossare definitivamente la legge.

Le ultime due cose che voglio dire riguardano la questione che costituisce, per così dire, il punto dolente dell'intervento dell'onorevole Aracu, cioè la riforma del CONI. È vero che ad uno sport iperprofessionistico, sempre più ricco di risorse, fa riscontro uno sport di carattere più popolare che rischia di avere sempre più problemi dal punto di vista burocratico e delle risorse. Ma evidentemente questo è un problema di riequilibrio di cui si deve far carico lo Stato, ma certamente anche il CONI.

Da questo punto di vista la soluzione va trovata insieme, ma dicendo molto chiaramente due cose. In uno dei passaggi del suo intervento il collega Aracu ha detto che lo Stato vuole sfasciare il CONI. Non è così: quel decreto non rappresenta lo sfascio del CONI, bensì, da un lato, rappresenta un problema di democratizzazione del CONI, attraverso la partecipazione degli atleti e dei tecnici, e, dall'altro, costituisce un processo di riforma

di un impianto legislativo che risale al 1942 e che, quindi, in qualche modo prende atto dei cambiamenti avvenuti.

Darò una grossa delusione all'onorevole Aracu, ma io, che sono un inveterato statalista, sono anche convinto che, come avviene in altri paesi europei di segno politico anche diverso, lo Stato non lederebbe assolutamente l'autonomia e l'autorganizzazione dello sport se avesse strumenti più efficaci e pertinenti che non quello di semplice vigilanza che la legge gli consente.

Anche senza toccare questo impianto legislativo, è evidente che occorre favorire taluni processi. Da questo punto di vista il riferimento ad un'assemblea annuale che costerebbe molto, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dell'impegno, mi induce a dire, un po' polemicamente, che la democrazia costa un po' di soldi e a volte determina lungaggini ma talvolta, caro collega Aracu, i metodi non democratici assicurano corruzione e poca trasparenza. Ma lo sport italiano ha bisogno di maggiore trasparenza e in taluni settori di minore corruzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riva. Ne ha facoltà.

LAMBERTO RIVA. Signor Presidente, saluto con soddisfazione la discussione in Assemblea del testo unificato sulle società ed associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva il cui iter ha avuto inizio nel maggio 1997 con la discussione generale in Commissione, testo che rappresenta la sintesi di un disegno di legge ministeriale del 26 novembre 1996 e di varie proposte di legge di diversi gruppi parlamentari, che lo hanno preceduto e seguito. Esso cerca per la prima volta di fornire risposte concrete al fenomeno dello sport dilettantistico che, soprattutto per il settore giovanile, svolge una insostituibile funzione educativa e sociale; raccoglie e cerca di portare a sintesi una forte spinta che viene dal mondo dello sport e dell'associazionismo sportivo, di quello che io chiamerei lo sport di base o lo sport per tutti. Il testo

è salutato da tutti i fautori dello sport per tutti come la legge fondamentale sullo sport dilettantistico perché, completando il disegno istituzionale, offre riconoscimento e sostegno alle società sportive dilettantistiche, aggiungendo finalmente l'anello mancante al quadro di riferimento dello sport.

Dalle numerose audizioni, anche recenti, abbiamo ricavato alcune indicazioni utilissime. Innanzitutto occorre garantire l'autonomia del mondo sportivo e le funzioni proprie delle autonomie locali, come tenta di fare questo provvedimento; in secondo luogo, si deve garantire e promuovere lo sport per tutti, a partire dalla scuola, comprese le elementari, alla terza e quarta età nonché alle persone portatrici di handicap, a favore delle quali la finanziaria di quest'anno prevede alcune misure.

A tal fine il Governo ed il Parlamento devono predisporre una legislazione chiara e snella senza tralasciare la funzione di controllo e ispettiva, ma con rispetto delle autonomie e nella consapevolezza dei propri limiti. La legge che si sta per varare assicura regole chiare e trasparenti, sostegno finanziario e tutela della salute.

Un'attenzione particolare va agli enti di promozione sportiva a cui sono state mosse critiche e rispetto ai quali sono state manifestate preoccupazioni da molte parti, sia politiche che del mondo dello sport, nonché da parte degli stessi responsabili degli enti, preoccupati, alcuni, di ricevere svantaggi da questa legge, altri, che non fosse ben compresa la loro importante funzione educativa e sociale. Al riguardo ritengo che per la maggior parte gli enti di promozione siano nati come organizzazione spontanee di partecipazione della base allo sport e che abbiano avuto una grande funzione sociale ed educativa. Inoltre, la maggior parte delle persone che pratica sport è tesserata con le società affiliate ad enti di promozione sportiva. Tali società hanno svolto una funzione, come dicevo, sociale

ed educativa evitando che i ragazzi finissero direttamente nell'agonismo esasperato, che in sé è un fatto negativo.

Recentemente è emersa l'esigenza di una regolamentazione più chiara e precisa degli enti di promozione sportiva, per eliminare le distorsioni e promuovere gli enti che lavorano seriamente. Al riguardo, siamo tutti d'accordo e ritengo che con il provvedimento in esame si possano introdurre nuove norme per l'annessione degli enti che li valorizzano, ma che dettino anche criteri nuovi, non solo quantitativi, ma anche di carattere qualitativo.

Il problema della tutela della salute merita qualche sottolineatura. È un problema che sta molto a cuore al sottoscritto, che ha introdotto al riguardo un corposo emendamento che, però, non è stato approvato in quanto la XII Commissione stava già affrontando il problema; la materia è stata sostanzialmente regolata con la legge antidoping, approvata definitivamente dal Senato. Restano altri aspetti del problema, che sono di competenza della regione e che stanno trovando alcune risposte anche nella legge finanziaria per il 2001, con riferimento alle visite di idoneità e ai ticket. Ciò risponde, in parte, anche a quanto affermato dall'onorevole Aracu.

Quanto al regime fiscale e tributario, come ha ben affermato il relatore, nonché con riferimento ai rapporti di lavoro interni alle società dilettantistiche e ai prestatori d'opera volontari o addetti a piccole mansioni, tali istanze sono state recepite nella legge 13 maggio 1999, n. 133, modificata dalla recente legge n. 342 del 21 novembre scorso. È stato recentemente approvato ed è ora all'approvazione della Corte dei conti il nuovo ordinamento dell'istituto sul credito sportivo, che interessa le realtà del dilettantismo e che sarà da esse ben accolto. D'altra parte, esso è richiamato anche nel provvedimento in esame.

Infine, l'articolo 13 del testo di legge rappresenta una buona base per il finanziamento degli enti di promozione sportiva, ma è senz'altro suscettibile di miglioramento. Dunque, la legge che an-

dremo a varare — si spera con la collaborazione attiva di tutti i gruppi — recependo le istanze del mondo dello sport dilettantistico e delle autonomie locali, è una tappa importantissima per mettere in piedi un modello dello sport che può dirsi tipicamente europeo, oltre che italiano: è un modello che tiene insieme l'alta prestazione e la pratica dello sport da parte di tutti, dando corpo (dal punto di vista istituzionale) allo sport come nuovo diritto di cittadinanza.

La conferenza nazionale dello sport, che si svolgerà nei prossimi giorni e che speriamo di poter frequentare, potrà portare nuovi tasselli per completare il mosaico istituzionale, in modo che lo sport italiano sia finalmente messo in condizione di camminare sulle sue gambe.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 769)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mauro.

MASSIMO MAURO, *Relatore*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ricordare che il quadro fiscale è stato stralciato ed è divenuto già legge; di ciò ringrazio la Commissione perché abbiamo avuto una buona intuizione a capire che l'iter del provvedimento sarebbe stato lungo e, dunque, ci si è assicurati che almeno le agevolazioni fiscali giungessero al settore dilettantistico. Si tratta di un risultato incontrovertibile, testimoniato dal fatto che i dirigenti del settore dilettantistico hanno ringraziato il Parlamento (tanto l'opposizione, quanto la maggioranza).

In secondo luogo, chi conosce bene il CONI e vive da molti anni una dimensione sportiva sa che un altro elemento fondamentale contenuto nel provvedimento è rappresentato dalle griglie di riconoscimento degli enti di promozione sportiva. Ripeto, chi conosce le dinamiche con le

quali, tuttora, vengono riconosciuti gli enti di promozione sportiva, dovrebbe avere a cuore l'approvazione del progetto di legge, perché finalmente vi saranno griglie di riconoscimento reali.

Non vorrei ripetermi sull'importanza di un riconoscimento giuridico per tutti gli operatori del settore. Il riconoscimento giuridico comporta anche la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, quindi vi è una sostanza reale in questo progetto di legge. Forse le società sportive vorrebbero di più, però credo abbiano già avuto qualcosa di significativo e, ripeto, chi frequenta il mondo sportivo sa che ciò che è stato fatto è stato considerato ottimo.

Ora esamineremo gli emendamenti e spero che, in accordo con l'opposizione, si possa giungere presto alla votazione degli articoli ed all'approvazione finale del progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIAMPAOLO D'ANDREA, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, onorevoli deputati, come è stato già ricordato dal relatore e da tutti gli intervenuti, ci troviamo di fronte ad un provvedimento molto atteso, anche al di là delle valutazioni emerse nel dibattito di questa sera.

Dal nostro punto di vista è un provvedimento indispensabile per restituire organicità al quadro complessivo che si è andato componendo con gli interventi di riforma messi in atto nel corso della legislatura. Dal punto di vista del Governo, quindi, tale provvedimento forse doveva essere addirittura approvato prima degli ulteriori passi del processo riformatore: si consideri, infatti, che il disegno di legge è stato presentato dal Governo fin dall'inizio della legislatura, nel novembre 1996, proprio con l'intento di affrontare le questioni dello sport italiano a partire dallo sport di base e con l'idea di utilizzare le occasioni che si presentavano per un approccio di tipo organico in un campo in cui è sempre difficile l'intervento pubblico e del legislatore, perché si

corre il rischio di dare una sensazione di una riduzione dell'autonomia dello sport. Questo intervento, però, è indispensabile proprio per consentire a tale autonomia di dispiegarsi all'interno di regole certe e di discipline di carattere generale che tengano conto dell'evoluzione dei tempi.

Il fatto che il mondo dello sport sia cambiato, come ricordava con passione l'onorevole Aracu, non è dipeso, evidentemente, soltanto dagli interventi legislativi posti in essere, ma da un'evoluzione complessiva della qualità, dell'organizzazione, della vita, dell'attenzione ed anche dello spazio che si è verificata nel mondo dello sport. Tale evoluzione ha inciso soprattutto nei rapporti tra il cosiddetto sport spettacolo, lo sport ricco e lo sport di base. Nei decenni passati il divario esistente tra questi due momenti dell'organizzazione dello sport era molto minore, ma le evoluzioni che questo mondo ha subito hanno fatto sì che la forbice si allargasse notevolmente, da un lato determinando effetti positivi sullo sport di base, ma dall'altro facendo esplodere in maniera incontenibile le contraddizioni insite nella gestione e nella normativa. Di fronte a tale situazione, in ogni paese — il problema, infatti, non si è manifestato soltanto in Italia — si è finito con l'inseguire i problemi man mano che si presentavano, anziché affrontarli in maniera coerente ed adeguata.

Ricordiamo che il riordino del CONI è avvenuto con il decreto legislativo Bassanini, che probabilmente era l'unico strumento attraverso il quale si poteva cercare di intervenire in questo settore, e l'esperienza dimostra che si è trattato di uno strumento abbastanza efficace, che certamente non ha affossato il CONI, anzi, lo ha rilanciato.

Tale decreto ha infatti offerto al CONI lo strumento per uscire dalle secche in cui si era in qualche modo arenato e ha messo la nuova gestione nella condizione di affrontare le difficoltà che permangono e quelle che si sono manifestate successivamente con un altro spirito, un'altra efficienza e con un altro tipo di risposta da parte del mondo sportivo. Al di là di

qualche resistenza, che accompagna le innovazioni e che si manifesta sempre in tutte le realtà nelle quali si modifica una regola che ha a che fare con rappresentanze consolidate, credo che ormai si possa esprimere un giudizio positivo sui risultati raggiunti con la riforma del CONI, anche in relazione alla cosiddetta privatizzazione delle federazioni sportive, che presenta, come tutti i momenti di passaggio, luci ed ombre, ma che oggi pone le federazioni sportive nelle condizioni di affrontare con minor pesantezza istituzionale — se così si può dire — o giuridica — non vorrei che il Presidente di questa seduta mi censurasse, visto che è un esperto in materia — le questioni che si pongono.

Sono state approvate recentemente alcune disposizioni, che all'inizio erano inserite nel contesto organico della riforma delle società dilettantistiche, di natura tributaria, come ha ricordato il relatore nella sua precisa e puntuale relazione: mi riferisco a quelle previste dall'articolo 25 della legge n. 133 e dall'articolo 37 della legge n. 342 del 2000, tra le quali vi sono anche le misure finalizzate ad incoraggiare le erogazioni liberali in favore dello sport dilettantistico. Si parla di detraibilità delle erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche fino a 2 milioni, ma si parla anche della possibilità di una detraibilità del 2 per cento del reddito di imposta: finalmente si introducono misure volte alla detassazione — definiamola così — delle erogazioni liberali in favore delle associazioni dilettantistiche. Si tratta di una misura coraggiosa che deve guardare al futuro e che potrà essere ulteriormente migliorata e potenziata man mano che andrà avanti la nostra esperienza, ma che ci sembra di notevolissima importanza al fine di contribuire a determinare un clima nuovo nei rapporti tra le attività di impresa e le attività sportive di base.

È evidente che ora noi ci attendiamo che il quadro si completi con una nuova disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche. L'onorevole Riva ha sostenuto che si tratta di una disciplina fonamen-

tale: in realtà, il provvedimento al nostro esame, nel testo sottoposto all'esame dell'Assemblea — che non prevede più le norme tributarie, perché sono state esaminate nell'ambito dei due collegati fiscali e verranno affrontate nell'ambito della legge finanziaria, in corso di approvazione al Senato —, attiene più alla materia ordinamentale che ad altri aspetti. Ciò al fine di evitare che si abbia una disciplina di carattere fiscale e tributario in favore delle società dilettantistiche sportive senza che sia recuperata e riordinata la natura giuridica delle stesse, cosa che con questo provvedimento trova finalmente una sistemazione ordinata anche in un equilibrio di competenze e di poteri, in quanto si distingue opportunamente tra il riconoscimento a fini sportivi, inevitabilmente attribuito al CONI, ed il riconoscimento a fini giuridici, delegato alle regioni, salvo gli adeguamenti che bisognerà apportare con l'opportuno aggiornamento richiamato dal relatore a disposizioni che, nel frattempo, probabilmente entreranno in vigore.

C'è anche un'altra ragione per la quale bisogna rapidamente completare il quadro. Si deve fare in modo che il legislatore (a vari livelli; in questa fase il Parlamento), non dia l'impressione di essere esclusivamente attratto dallo sport-spettacolo, dallo sport ricco, dallo sport dei grandi interessi economici nazionali ed europei, ma non in grado di cogliere la valenza sociale, ad ampio spettro (il collega Aracu l'ha appassionatamente rivendicata) dello sport sociale di base, che ha una funzione indubbia anche con riferimento alla prevenzione del disagio, al recupero dell'emarginazione, all'impiego generoso del tempo libero, al servizio degli altri, al raccordo tra scuola, università ed attività sportive.

Non a caso viene dedicato un articolo piuttosto lungo e corposo al tema della gestione dell'impiantistica; considero tale tema molto innovativo non solo per i rapporti che si creano con l'università e gli impianti scolastici, in un regime convenzionale che nel quadro dell'autonomia dell'università e dell'autonomia della

scuola mette in moto un rapporto sinergico tra esse e le società sportive. Il nostro disegno di legge prevede addirittura un contributo diretto delle società sportive in relazione all'assolvimento dei compiti che nelle attività formative della scuola si ritengono connessi con le attività sportive. Vi è quindi uno scambio continuo molto positivo di cui a mio avviso non dobbiamo sottovalutare l'effetto.

Come stavo dicendo, l'aspetto importante è quello della gestione degli impianti sportivi. Si prevede la possibilità che l'ente locale, che non possa occuparsi della gestione, affidi quest'ultima ad una società sportiva, nonché la possibilità che l'ente locale stesso possa costituire una società di capitali con la società o le società sportive, anche in questo caso in base ad un rapporto di tipo convenzionale, direi molto *liberal*, molto avanzato e deburocratizzato, se preferite anche molto destatalizzato. Un aspetto, questo, sul quale peraltro pensavo di registrare una maggiore adesione anche da parte dei colleghi all'opposizione.

Questo articolo, che è strategico all'interno del nuovo ordinamento che si sta delineando, si connette sia con la nuova disciplina tributaria sia con la disciplina delle erogazioni liberali e va visto anche in collegamento con le recentissime misure relative alla tutela sanitaria dell'attività sportiva e anche con il rilancio dell'istituto del credito sportivo. Nella tempesta generale che richiedeva una privatizzazione di tutte le banche e anche dell'istituto del credito sportivo, tale istituto mantiene la sua natura pubblicistica perché gli si riconosce la valenza sociale di intervento a sostegno dell'impiantistica e attraverso il quale è possibile dare un più corretto sostegno alla moltiplicazione degli impianti sul territorio.

Il ministro Melandri, di ritorno dalle recenti olimpiadi di Sidney, espresse l'auspicio che i risultati positivi ottenuti dai nostri atleti potessero ripercuotersi su una più convinta politica per la diffusione degli impianti sportivi.

Il nuovo credito sportivo va in quella direzione; e va in quella direzione anche

il fondo di garanzia che è stato previsto dal nostro disegno di legge e che evidentemente va valutato in correlazione con la riforma dell'istituto del credito sportivo.

Per tali ragioni ritengo che occorra definire e completare un quadro più organico. Ringrazio molto la Commissione competente per il lungo e positivo lavoro svolto. Ringrazio il suo presidente Castellani, il relatore onorevole Mauro, i membri del Comitato ristretto, i membri della maggioranza e dell'opposizione per il contributo costruttivo che hanno dato alla definizione della normativa che finalmente è arrivata all'esame dell'Assemblea, non essendo maturate — diciamoci la verità! — le condizioni per un suo esame in Commissione in sede legislativa, che probabilmente avrebbe consentito un iter più celere, nonostante si fosse registrato un consenso abbastanza largo, ossia non esclusivamente limitato alla maggioranza.

Parlo al buio perché non ho preso visione degli emendamenti presentati; sono d'accordo con la dichiarazione fatta dal relatore il quale ha manifestato disponibilità a cercare la via d'uscita più idonea per giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento al nostro esame, che è vivamente atteso non solo dalle società dilettantistiche, quindi da tutti coloro che pensano allo sport più in termini di pratica sportiva che da spettatori, ma anche da tutti coloro che dedicano il loro tempo libero all'organizzazione ed alla promozione delle attività sportive e dagli enti di promozione sportiva — ha fatto bene l'onorevole Riva a ricordarne il significato — per sottolineare sempre di più la valenza sociale dello sport. Ne abbiamo discusso in questi anni in numerose sedi internazionali e ho avuto l'occasione di rappresentare il Governo italiano nel Consiglio d'Europa e nell'Unione europea; abbiamo affrontato i temi della valenza sociale dello sport, della lotta al *doping*, dell'agenzia mondiale per la lotta al *doping*; nel recente vertice europeo di Nizza è stata inserita la dichiarazione finale della specificità dello sport che fa considerare diversamente i

problemi della libera circolazione degli atleti professionisti, pur di fronte alle esigenze del libero mercato.

Se riusciremo ad approvare liberamente questo testo, daremo un contributo concreto alla soluzione di queste problematiche e avremo un apparato normativo più avanzato e al passo con i tempi. Vi è stata sicuramente una riduzione del gettito finanziario, ma vi è anche, per effetto della riforma del CONI, la possibilità di partecipare a società di capitale per la gestione dei concorsi pronostici, mentre si deve avviare una riflessione sul diverso rapporto rispetto ai proventi dei diritti radiotelevisivi, materia oggetto di iniziative legislative anche presso altri paesi.

Dal punto di vista ordinamentale, credo che la struttura che siamo riusciti a definire in Commissione sia equilibrata; essa, da una parte, anticipa il nuovo contesto del federalismo — nel frattempo, approvato dalla Camera — e, dall'altra, si muove, a Costituzione vigente, per preparare il nuovo contesto, perseguendo la finalità che il mondo dello sport possa esprimere al massimo le proprie potenzialità, continuando a svolgere quella preziosa funzione sociale che non solo gli riconosciamo, ma che dobbiamo ulteriormente valorizzare con interventi concreti, vale a dire mettendo anche a disposizione delle risorse finanziarie più adeguate.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2000 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (6661-B) (ore 21).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2000.